

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1282)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 giugno 1970 (V. Stampato n. 1619)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

e col Ministro della Difesa

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 luglio 1970*

Disposizioni integrative dell'articolo 4 del decreto legislativo
5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone
scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, si applicano anche nei riguardi delle persone scomparse in occasione di eventi bellici terrestri, nel

conflitto 1940-1945, quando vi siano elementi tali da far ritenere che, date le circostanze di fatto, di tempo e di luogo, nelle quali si verificò la scomparsa, non possano sussistere probabilità di sopravvivenza per le persone scomparse.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.